



CITTÀ DI MONCALIERI

VARIANTE STRUTTURALE N. 69 – EX ART. 17 COMMA 4
L.r. 56/77 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE APPROVATO
CON D.G.R. N.33-204 DEL 12.06.00

ADEGUAMENTO VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)

FASE: PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO

FASCICOLO DELLE CONTRODEDUZIONI

Proposta tecnica progetto Preliminare adottato con D.C.C. n.129 del 30/10/2015

Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 129 del 29/11/2017

Proposta tecnica progetto Definitivo adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. _____ del _____

<p><u>PROGETTISTA</u></p> <p>Arch. Gabriella GEDDA</p> <p>Via Beaumont n.3, 10143 Torino</p> <p><u>CO-PROGETTISTA</u></p> <p>Arch. Nicola PALLA</p>	<p><u>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u></p> <p>Il Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Arch. Nicola PALLA</p>
---	---

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI

NUMERO D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO	NUMERO DI PROTOCOLLO	NOMINATIVO	NOTE
1	22/03/2018	17972	Ufficio Tecnico Settore Gestione e Sviluppo dei Territorio.	
2				
3				

OSSERVAZIONE N. 1

ALLA VARIANTE STRUTTURALE N. 69 – EX ART. 17 COMMA 4
L.R. 56/77 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE APPROVATO
CON D.G.R. N.33-204 DEL 12.06.00

**“ADEGUAMENTO VIGENTE P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)”**

FASE: PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO
Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 129 del 29/11/2017

Proponente: Ufficio Tecnico, Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;

Note:

Nel periodo successivo all'adozione del progetto preliminare della variante urbanistica in oggetto gli uffici hanno avuto occasione di acquisire informazioni ed esperienza sull'applicazione della medesima, tali da proporre l'adeguamento prima dell'approvazione, per una futura migliore gestione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale

Sintesi dell'osservazione:

Il proponente:

- 1) Con nota prot. 2887/LB7/VF del 9.01.2018 (pervenuta al protocollo del Comune al N. 1537 del 10.01.2018), il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che, con propria Determinazione n. 307-32422/2017 del 4.12.2017, ha preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività Alfachimici S.r.l. con precedente D.D. n. 57-8157 del 6/3/2012 e s.m.i. Si chiede di aggiornare l'Elaborato tecnico “*Rischio di incidente rilevante (R.I.R.)*”, la cartografia di PRGC e l'art. 16bis delle N.T.A. facenti parte della variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC stralciando lo stabilimento Alfachimici S.r.l. sito in Via F. Postiglione n. 8 dagli stabilimenti classificati come attività Sottosoglia ex art. 19 PTCP2 e, di conseguenza, rettificando la cartografia di PRGC togliendo la delimitazione dell'area di esclusione rappresentata intorno al suddetto stabilimento.
- 2) Gli uffici competenti all'istruttoria delle istanze edilizie hanno manifestato alcune criticità nell'applicazione dell'art. 16bis delle NTA legate essenzialmente alla non sempre chiara articolazione del suo corpo normativo. E' stata, quindi, riscontrata la necessità di organizzare e riordinare i punti attraverso cui si sviluppa l'art. 16bis al fine di rendere più intuitiva la successione delle verifiche istruttorie e degli adempimenti da effettuarsi in sede di rilascio dei titoli abilitativi o atti equipollenti. Inoltre, si è ritenuto opportuno completare/integrare il testo normativo (punti 7, 10 ed 11) anche in relazione all'iter amministrativo degli insediamenti produttivi di nuovo impianto e/o di modifica sull'esistente qualificati come “sottosoglia ex art. 19 PTC2” o di cui alle Linee guida regionali specificando altresì i contenuti dei documenti a corredo dell'istanza. Infine, si è provveduto ad aggiornare i tipi di atti amministrativi citati nel testo con riferimento alle ultime modifiche apportate al Testo unico Edilizia (es. soppressione DIA, etc.). A tal file si allega alla presente osservazione il testo dell'art. 16bis nel quale sono evidenziate le modifiche proposte.

- 3) Così come accaduto per lo stabilimento Alfachimici, in futuro altre attività cartografate dalla variante n. 69 al vigente PRGC come sottosoglia ex art. 19 del PTCP2 potranno essere dismesse o potranno convertire la propria attività verso attività non a rischio di incidente rilevante o potranno modificare i propri requisiti verso valori ulteriormente inferiori tali da uscire dalla condizione di “sottosoglia”, condizione che sarà attestata, in relazione alle specifiche condizioni, da un Ente territorialmente competente.

Con riferimento alle suddette casistiche, le norme di attuazione non definiscono le modalità di aggiornamento del PRGC a seguito della cessazione e/o declassificazione delle attività cartografate con la variante n. 69 al vigente PRGC come sottosoglia ex art. 19 del PTCP2.

Per i casi sopradescritti l'aggiornamento del PRGC consisterebbe essenzialmente nel mero stralcio dell'attività “declassata” e nella rimozione della delimitazione dell'area di esclusione rappresentata intorno allo stabilimento manto dalle cartografie di PRGC, ovvero nella soppressione del vincolo generato dall'area di esclusione. Si ritiene che, per i casi sopradescritti, l'aggiornamento del PRGC possa avvenire mediante l'applicazione della procedura prevista dall'art. 17 comma 12 L.U.R. ovvero possa avvenire attraverso una variante-non variante al PRGC.

Pertanto, si propone di integrare l'art. 16 bis con il seguente ulteriore capoverso:

“ 15) Qualora gli stabilimenti che sono stati cartografati nelle tavole di PRGC come attività “Seveso” e/o attività “Sottosoglia ex art. 19 PTCP2”, successivamente all'approvazione della presente variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC cessino l'attività ovvero convertano l'attività esistente verso attività non più qualificabili come “Seveso” e/o attività “Sottosoglia ex art. 19 PTCP2” e tale condizione sia attestata da Ente territoriale competente secondo le modalità previste dalla normativa di settore, l'aggiornamento della cartografia di PRGC potrà avvenire previa approvazione di specifica variante-non variante ex art. 17 comma 12 lett. a) della L.U.R.”

- 4) Si propone di modificare l'art. 13 lett. e) come segue:
- Inserire “ex” tra le parole: “Rischio Industriale”... e le parole: “D.Lgs 105/2015”;
 - Inserire “:” dopo l'acronimo: “PTC2” ;
- 5) Per agevolare la leggibilità delle N.T.A. del P.R.G.C. come modificate dalla presente variante si chiede di redigere anche una copia degli elaborati D1, D2 e D3 in cui siano rimosse le evidenziazioni delle modifiche apportate. Si chiede inoltre di differenziare e rendere riconoscibili gli elaborati D1, D2 e D3 con le modifiche in evidenza, precisando sul frontespizio: “TESTO CON EVIDENZIAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA PRESENTE VARIANTE”.

Proposta di controdeduzione:

TOTALMENTE ACCOLTA

- 1) L'osservazione è accolta: si procede alla modifica degli elaborati progettuali, stralciando dove presente il riferimento allo stabilimento Alfachimici S.r.l.
- 2) L'osservazione è accolta: si procede alla modifica dell'art. 16bis riorganizzandolo secondo i suggerimenti dell'Ufficio Tecnico.
- 3) L'osservazione è accolta: si procede all'integrazione dell'art. 16bis con il punto 15 secondo i suggerimenti dell'Ufficio Tecnico.
- 4) Osservazione verificata: modifiche già presenti nel Progetto Preliminare adottato con D.C.C. n. 129 del 29/11/2017

5) L'osservazione è accolta: si procede alla stesura una copia degli elaborati con l'evidenziazione delle modifiche apportate con la presente variante.

In conclusione, per le motivazioni sopra enunciate, si ritiene totalmente accoglibile la presente osservazione, dando atto che si dispone la modifica degli elaborati progettuali nei termini sopra precisati.

ALLEGATI



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Gestione e Sviluppo del Territorio

Tel. 011/6401415 - fax 011/6401292

Protocollo n. 17972
22/03/2018

Moncalieri,

Al Sig. Sindaco
Paolo MONTAGNA
SEDE

Oggetto: Progetto preliminare della variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC ad oggetto:
“Adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)” adottato con D.C.C. n. 129 del 29.11.2017. Osservazione.

Nel periodo successivo all'adozione del progetto preliminare della variante urbanistica in oggetto gli uffici hanno avuto occasione di acquisire informazioni ed esperienza sull'applicazione della medesima, tali da proporre l'adeguamento prima dell'approvazione, per una futura migliore gestione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Nello specifico si chiede di aggiornare gli elaborati della variante urbanistica in oggetto in accoglimento dei seguenti punti:

- 6) Gli elaborati della variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC ad oggetto: *“Adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)”* (elaborati C3, art. 16bis e l'elaborato tecnico *“Rischio di incidente rilevante (R.I.R.)”*) individuano lo stabilimento Alfachimici S.r.l. sito in Via F. Postiglione n. 8 come attività sottosoglia ex art. 19 PTCP2.

All'art. 16bis punto 2) delle N.T.A. è stato annotato a piè di pagina che la suddetta attività era in fase di dismissione e che, fatte salve eventuali proroghe, entro il mese di agosto 2017 sarebbero state ultimate le procedure di smaltimento/recupero rifiuti.

Con nota prot. 2887/LB7/VF del 9.01.2018 (pervenuta al protocollo del Comune al N. 1537 del 10.01.2018), il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino ha comunicato che, con propria Determinazione n. 307-32422/2017 del 4.12.2017, ha preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività dell'azienda in parola, dell'avvenuta attuazione da parte del liquidatore degli interventi di smaltimento/recupero dei rifiuti, revocando contestualmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al suddetto lo stabilimento Alfachimici S.r.l. con precedente D.D. n. 57-8157 del 6/3/2012 e s.m.i..

Per quanto sopra, si chiede di aggiornare l'Elaborato tecnico "*Rischio di incidente rilevante (R.I.R.)*", la cartografia di PRGC e l'art. 16bis delle N.T.A. facenti parte della variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC stralciando lo stabilimento Alfachimici S.r.l. sito in Via F. Postiglione n. 8 dagli stabilimenti classificati come attività Sottosoglia ex art. 19 PTCP2 e, di conseguenza, rettificando la cartografia di PRGC togliendo la delimitazione dell'area di esclusione rappresentata intorno al suddetto stabilimento.

7) In sede di applicazione delle misure di salvaguardia alla suddetta variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC, gli uffici competenti all'istruttoria delle istanze edilizie hanno manifestato alcune criticità nell'applicazione dell'art. 16bis delle NTA legate essenzialmente alla non sempre chiara articolazione del suo corpo normativo. E' stata, quindi, riscontrata la necessità di organizzare e riordinare i punti attraverso cui si sviluppa l'art. 16bis in modo che in ognuno di essi sia trattato uno specifico aspetto della materia (es. definizione ambito d'applicazione, criteri generali, modalità d'intervento in ambito vincolato, procedure amministrative, etc) al fine di rendere più intuitiva la successione delle verifiche istruttorie e degli adempimenti da effettuarsi in sede di rilascio dei titoli abilitativi o atti equipollenti. Inoltre, si è ritenuto opportuno completare/integrare il testo normativo (punti 7, 10 ed 11) anche in relazione all'iter amministrativo degli insediamenti produttivi di nuovo impianto e/o di modifica sull'esistente qualificati come "sottosoglia ex art. 19 PTC2" o di cui alle Linee guida regionali specificando altresì i contenuti dei documenti a corredo dell'istanza. Infine, si è provveduto ad aggiornare i tipi di atti amministrativi citati nel testo con riferimento alle ultime modifiche apportate al Testo unico Edilizia (es. soppressione DIA, etc.). A tal file si allega alla presente osservazione il testo dell'art. 16bis nel quale sono evidenziate le modifiche proposte.

8) Così come accaduto per lo stabilimento Alfachimici, in futuro altre attività cartografate dalla variante n. 69 al vigente PRGC come sottosoglia ex art. 19 del PTCP2 potranno essere dismesse o potranno convertire la propria attività verso attività non a rischio di incidente rilevante o potranno modificare i propri requisiti verso valori ulteriormente inferiori tali da uscire dalla condizione di "sottosoglia", condizione che sarà attestata, in relazione alle specifiche condizioni, da un Ente territorialmente competente.

Con riferimento alle suddette casistiche, le norme di attuazione non definiscono le modalità di aggiornamento del PRGC a seguito della cessazione e/o declassificazione delle attività cartografate con la variante n. 69 al vigente PRGC come sottosoglia ex art. 19 del PTCP2.

Per i casi sopradescritti l'aggiornamento del PRGC consisterebbe essenzialmente nel mero stralcio dell'attività "declassata" e nella rimozione della delimitazione dell'area di esclusione rappresentata intorno allo stabilimento manto dalle cartografie di PRGC, ovvero nella soppressione del vincolo generato dall'area di esclusione. Si ritiene che, per i casi sopradescritti, l'aggiornamento del PRGC possa avvenire mediante l'applicazione della procedura prevista dall'art. 17 comma 12 L.U.R. ovvero possa avvenire attraverso una variante-non variante al PRGC.

Pertanto, si propone di integrare l'art. 16 bis con il seguente ulteriore capoverso:

" 15) Qualora gli stabilimenti che sono stati cartografati nelle tavole di PRGC come attività "Seveso" e/o attività "Sottosoglia ex art. 19 PTCP2", successivamente all'approvazione della presente variante urbanistica n. 69 al vigente PRGC cessino l'attività ovvero convertano l'attività esistente verso attività non più qualificabili come "Seveso" e/o attività "Sottosoglia ex art. 19 PTCP2" e tale condizione sia attestata da Ente territoriale competente secondo le modalità previste dalla normativa di settore, l'aggiornamento della cartografia di PRGC potrà avvenire previa approvazione di specifica variante-non variante ex art. 17 comma 12 lett. a) della L.U.R."

9) Si propone di modificare l'art. 13 lett. e) come segue:

- Inserire “*ex*” tra le parole: “*Rischio Industriale*” ... e le parole: “*D.Lgs 105/2015*”;
- Inserire “:” dopo l’acronimo: “*PTC2*” ;

10) Per agevolare la leggibilità delle N.T.A. del P.R.G.C. come modificate dalla presente variante si chiede di redigere anche una copia degli elaborati D1, D2 e D3 in cui siano rimosse le evidenziazioni delle modifiche apportate. Si chiede inoltre di differenziare e rendere riconoscibili gli elaborati D1, D2 e D3 con le modifiche in evidenza, precisando sul frontespizio: “TESTO CON EVIDENZIAMENTO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA PRESENTE VARIANTE” .

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Sviluppo dei Territorio
Arch. Nicola PALLA

Allegati: Proposta di modifiche all’art. 16bis
Determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 307-32422/2017 del 4.12.2017,

Art. 16bis

Rischio Industriale – Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)

- 1) In conformità al D.M. 09/05/2001, alla D.G.R. 17-377/2010, ed alla Variante Seveso del PTC2 Torino è stato predisposto l'Elaborato Tecnico RIR del Comune di Moncalieri, il quale introduce nuovi vincoli per garantire una corretta pianificazione delle aree circostanti gli stabilimenti a rischio. Sono soggetti alle norme riportate nel presente articolo gli stabilimenti:
- ~~Nuovi od esistenti soggetti all'applicazione dell'articolo art. 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. dell'art. 15 del D.Lgs. 105/2015; dell'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;~~
 - ~~nuovi od esistenti soggetti all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;~~
 - Soggetti all'articolo 19 della Variante Seveso del PTC2, ovvero che prevedano la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiori al 20% delle soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'allegato I, Parti 1 e 2, del medesimo decreto, di seguito indicato:
 - a) ~~sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23 (Tossico per inalazione), R26 (Molto tossico per inalazione) e R29 (A contatto con l'acqua libera gas tossici);~~
 - b) ~~sostanze e/o preparati di cui alle categorie 6 e 7b e 8 della Parte 2;~~
 - c) ~~prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;~~
 - d) ~~sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della Parte 2.~~
- delle quantità limite per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore di cui al D. Lgs. n. 105/2015, delle "sostanze pericolose" definite dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo, di seguito indicate:*
- a) *"sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per la salute" della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione "Altri pericoli" di cui alla Parte 1 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 105/2015 che presentino l'informazione supplementare sul pericolo EUH029;*
 - b) *"sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli fisici" della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c;*
 - c) *"prodotti petroliferi e combustibili alternativi" come definiti dalla Parte 2;*
 - d) *"sostanze pericolose" classificate nella sezione "Pericoli per l'ambiente" della Parte 1.*
- 2) L'Elaborato Tecnico RIR e la cartografia di Piano individuano sul territorio comunale le aree di esclusione e di osservazione dei seguenti stabilimenti:
- Albesiano SISA Vernici, via Rigolfo 73, Trofarello. Stabilimento a rischio di incidente rilevante (art. 6 d.lgs. 334/1999 e s.m.i.) ~~ex~~ art. 13 del D.Lgs. 105/2015;
 - Alfachimici spa, via Postiglione 8, Moncalieri. Stabilimento art. 19 PTC2 [1];
 - Houghton Italia spa, via Postiglione 30, Moncalieri. Stabilimento art. 19 PTC2;
 - Petrol Clima srl, corso Savona 55, Moncalieri. Stabilimento art. 19 PTC2;
 - Torino Distillati srl, via Montegrappa 37, Moncalieri. Stabilimento art. 19 PTC2.
- Conformemente a quanto predisposto dalla DGR 17/377 2010 della Regione Piemonte, sono inoltre individuate le aree di esclusione delle seguenti attività:
- Rituchinsrl, strada Torino 37/6, Moncalieri. Attività Sottosoglia Seveso ex art. 1.1 D.G.R. 17-377;
 - Bosio srl, Fam Fonderia, Rubeo Fonderie, Satiz (ex Ilte), Giugiario, Paperskin, Pompeo riscaldamento, Sacom, Vitalaire, Zincolpating, definite come "Altre attività" ai sensi dell' art. 1.1 D.G.R. 17-377.
- 3) 2a) All'interno dell'Area di Esclusione, **come rappresentate nelle tavole di PRGC**, si applicano i seguenti vincoli (rif. Paragrafo 6.1 dell'Elaborato Tecnico di RIR) :
- Vincoli connessi con la destinazione d'uso:
- Non sono ammessi insediamenti residenziali o interventi di ampliamento/demolizione e ricostruzione sugli insediamenti esistenti, il cui indice fondiario ricada nelle categorie territoriali A e B di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001;
 - Non sono ammesse attività che comportino un'affluenza di pubblico tale da rientrare nelle categorie territoriali A e B di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001, ed in particolare, è fatto divieto di insediare poli e centri commerciali di qualsiasi dimensione;
 - **L'insediamento di nuovi elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B (scuole, ospedali, etc., definiti ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, Allegato 1, Tabella 1) è ammesso al di fuori dall'estensione delle aree di esclusione.**
 - **Gli interventi dovranno prevedere azioni finalizzate a ridurre il livello di rischio e, ove possibile, tendere alla riduzione del carico antropico;**
 - **(SPOSTARE al punto 5) Per tutte le aree urbanistiche interessate anche solo in parte dalla delimitazione delle aree di esclusione o di osservazione previste dal RIR, in sede di richiesta degli atti abilitativi edilizi dovrà essere verificata, mediante apposita relazione o rilievi specifici, l'interferenza dell'area oggetto di richiesta (pertinenza urbanistica con gli interventi oggetto di permesso "Area oggetto di intervento") con la delimitazione delle aree a rischio. Nel caso in cui le "aree oggetto di intervento" siano attraversate, anche solo in parte, dalle delimitazioni delle aree di osservazione o di esclusione, le prescrizioni e le disposizioni e le limitazioni specifiche ad esse connesse dovranno essere estese all'intera "area oggetto d'intervento". In caso contrario valgono le disposizioni specifiche di zona.**

(1) L'attività della Alfachimici Srl e l'azienda risulta essere in fase di dismissione, conformemente al cronoprogramma trasmesso agli uffici di competenza secondo il quale è prevista la conclusione della procedura per il mese di agosto 2017, fatte salve eventuali proroghe.

Vincoli progettuali:

I) ~~4)~~ Per le aree ricadenti nell'area di esclusione dell'Attività Seveso AlbesianoSisasrl, ~~Gli~~ gli interventi di nuova progettazione e quelli di ristrutturazione edilizia dovranno prevedere le seguenti misure:

- Minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all'attività;
- Predisporre infissi a tenuta;
- Predisporre sistemi di aerazione in posizione sicura con interruzione automatica in caso di incidente;
- Evitare lo stoccaggio di materiale incompatibile e/o a rischio;
- ~~Prevedere~~ ~~Previsione di~~ procedure di emergenza e/o di segnalazioni coordinate;
- Posizionare i parcheggi pertinenziali alle attività ed aree all'aperto in posizione protetta rispetto all'attività, nella porzione di lotto più distante;
- Prevedere un muro di separazione sul lato confinante con l'attività di altezza adeguata;
- Prevedere un accesso carraio sull'area confinante l'attività per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso;
- Prevedere l'installazione lungo l'area di confine di idranti;
- Predisporre un'area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;

Le eventuali attività commerciali al dettaglio presenti e/o di futura realizzazione potranno avere una superficie di vendita massima di 250 mq nel rispetto della L.R. 28/99.

II) ~~2)~~ Per le ~~nuove~~ aree ricadenti nelle aree di esclusione i vincoli progettuali legati agli interventi di nuova progettazione ed alla ristrutturazione edilizia ~~delle attività commerciali esistenti~~ dovranno obbligatoriamente:

- Minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all'attività;
- Predisporre infissi a tenuta;
- Predisporre sistemi di aerazione in posizione sicura con interruzione automatica in caso di incidente;
- Evitare lo stoccaggio di materiale incompatibile e/o a rischio;
- ~~Prevedere~~ ~~Previsione di~~ procedure di emergenza e/o di segnalazioni coordinate;
- Posizionare i parcheggi pertinenziali alle attività ed aree all'aperto in posizione protetta nella porzione di lotto più distante;
- Le aree con elevata frequentazione di pubblico all'aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) dovranno essere localizzate in posizione protetta rispetto all'attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale;

Le eventuali attività commerciali al dettaglio presenti e/o di futura realizzazione potranno avere una superficie di vendita massima di 250 mq nel rispetto della L.R. 28/99.

III) L'insediamento di nuove aree produttive di completamento o di nuovo impianto nelle aree di esclusione dovrà in ogni caso:

- Garantire la doppia viabilità di accesso per un'adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell'area produttiva;
- Garantire un'adeguata viabilità interna;
- Dotare l'area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.).

Vincoli gestionali:

Le aziende generanti le aree di esclusione hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interno all'attività produttiva e di effettuare prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe. In presenza di incompatibilità o criticità specifiche, il Comune si riserva di richiedere e concordare con l'attività produttiva delle modifiche impiantistiche atte al superamento delle criticità.

3.a) ~~2b)~~ Il rispetto dei vincoli di cui sopra, compresa la valutazione di compatibilità, dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

(SPOSTARE al punto 3) ~~2c)~~ L'insediamento di nuovi elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B (scuole, ospedali, etc., definiti ai sensi del DM 9 maggio 2001, Allegato 1, Tabella 1) è ammesso al di fuori dall'estensione delle aree di esclusione;

4) ~~2d)~~ All'interno dell'Area di Osservazione, come rappresentate nelle tavole di PRGC, si applicano i seguenti vincoli (rif. Paragrafo 6.1 dell'Elaborato Tecnico di RIR) :

Vincoli gestionali:

- Il gestore dello stabilimento è tenuto a predisporre un piano di emergenza interno all'attività e a segnalare ed evidenziare preventivamente alla Prefettura ed agli Enti competenti, eventuali interferenze con il Piano di Emergenza Esterna conseguenti a modifiche, trasformazioni o nuovi insediamenti intervenuti successivamente alla sua approvazione;
- Dovrà essere verificata l'accessibilità alle attività, al fine di non sovraccaricare la viabilità esistente con mezzi pesanti, e dedicando, ove possibile, al traffico pesante arterie esterne ai nuclei più urbanizzati.

Vincoli progettuali:

- Eventuali nuovi interventi dovranno garantire una duplice viabilità per l'accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni;
- La progettazione degli elementi territoriali che comportano un incremento dell'esposizione al rischio (ad esempio nuove costruzioni o ampliamenti che comportino un significativo incremento dei soggetti esposti al rischio, inteso come incremento della presenza continuativa di persone estranee alla conduzione degli stabilimenti) è possibile esclusivamente a valle di una valutazione della compatibilità di tali elementi con i fattori di rischio esistente, effettuata secondo le modalità definite nell'Elaborato Tecnico RIR e suoi allegati;
- Il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, compresa la valutazione di compatibilità, dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo.

4.a2e) Il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti, compresa la valutazione di compatibilità, dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo o procedimento equivalente.

5. Per tutte le aree urbanistiche interessate anche solo in parte dalla delimitazione delle aree di esclusione o di osservazione previste dal RIR, in sede di richiesta degli atti abilitativi edilizi o atti equipollenti dovrà essere verificata, mediante apposita relazione ed analisi ~~edilizi~~ specifiche a cura di tecnico abilitato, l'interferenza dell'area oggetto di richiesta (pertinenza urbanistica con gli interventi oggetto di permesso –“Area oggetto di intervento”) con la delimitazione delle aree a rischio. Nel caso in cui le “aree oggetto di intervento” siano attraversate, anche solo in parte, dalle delimitazioni delle aree di osservazione o di esclusione, le prescrizioni e le disposizioni e le limitazioni specifiche ad esse connesse dovranno essere estese all'intera “area oggetto d'intervento”. In caso contrario valgono le disposizioni specifiche di zona.

6)2f) Le azioni di pianificazione ed i vincoli introdotti dal PRGC, alla luce delle valutazioni contenute nel “documento tecnico di RIR” per ciascuna area normativa individuata, sono riferibili sia a singoli interventi edilizi ~~soggetti ad edilizia libera o subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata procedura autorizzativa diretta (intervento libero,~~ CIL, CILA, DIA, SCIA, PdC) o subordinati al rilascio di titolo abilitativo edilizio sia agli interventi regolati da Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE). Le prescrizioni del presente articolo sono prevalenti e pertanto vincolanti rispetto alle rimanenti disposizioni normative e cartografiche contenute nelle Norme di Attuazione, nelle Schede di Zona e nella cartografia di Piano. Per tutti gli interventi ricadenti nelle condizioni seguenti le disposizioni del presente articolo prevalgono e limitano le indicazioni, le destinazioni d'uso ed i parametri di trasformazione previsti nella Schede di Zona del PRG.

7 3) Per l'insediamento di qualsiasi nuova attività produttiva, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadano nei casi di cui al comma 1) del presente articolo, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) Il richiedente dichiara al Comune, all'atto della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei titoli abilitativi ~~edilizi~~ necessari o titoli abilitativi equipollenti, in quale delle suddette categorie ricade l'attività ovvero di non rientrare in nessuna delle stesse. Nel merito, il Comune di Moncalieri si riserva di richiedere la necessaria documentazione giustificativa e dimostrativa;
- b) L'appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere preventivamente dichiarata dal Gestore che intende apportare le modifiche o le trasformazioni delle attività anche nei casi in cui non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi;
- c) **Alla verifica della compatibilità territoriale rispetto agli usi esistenti e agli elementi territoriali vulnerabili nonché della compatibilità ambientale secondo le modalità riportate nelle presenti norme e gli approfondimenti contenuti nell'Elaborato Tecnico R.I.R.. La compatibilità territoriale è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili territoriali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento all'utilizzo di sostanze pericolose o alla presenza di lavorazioni che necessitano di alte temperature, pressioni e radiazioni ionizzanti. La compatibilità ambientale è la valutazione del livello delle criticità tra le attività produttive e gli elementi vulnerabili ambientali, in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e a quelle delle attività produttive con riferimento al danno specifico che può essere arrecato all'elemento ambientale.**

7.a) Qualora risulti che l'attività produttiva di nuovo insediamento e/o richiedente modifiche ricada nei casi di cui al comma 1) del presente articolo, il Gestore è tenuto ad attenersi a quanto richiesto ai punti seguenti :

- Nelle Aree ad altissima vulnerabilità ambientale (rif. Paragrafo 4.2 dell'Elaborato Tecnico R.I.R.), come individuate negli elaborati RIR 02 e 03 a, non sono consentiti l'insediamento e le modifiche ~~ex art. 40 D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. dall'art. 18 del D.Lgs. n. 105/2015~~ di stabilimenti “Seveso” come definiti dall'art. 2 delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC2, né l'insediamento, modifiche o trasformazioni di

“Altre attività produttive” rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 , comma 1, lettere c) e d) delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC2;

- Nelle Aree a Rilevante Vulnerabilità e a Ridotta Vulnerabilità ambientale, come individuate negli Elaborati RIR 02 e 03, l’insediamento o modifiche ~~ex art. 10 D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i.~~ **dall’art. 18 del D.Lgs. n. 105/2015** di “Attività Seveso” o l’insediamento, modifiche o trasformazioni di “Altre Attività Produttive” come definiti dall’art. 19 comma 1 delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC2, sono soggetti alle valutazioni preventive descritte dall’art. 6.2 dell’Elaborato Tecnico R.I.R.. Si rimanda per approfondimenti agli artt. 9, 10, 14, 15 e 19 delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC2. Sulla base della documentazione fornita dal Gestore, dovranno essere valutate la compatibilità territoriale ed ambientale dell’intervento richiesto, e la sua ammissibilità sarà valutata in base a quanto previsto dall’art. 6.2. dell’Elaborato Tecnico R.I.R.;
- Ferma restando la procedura di valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, di cui al punto precedente, non sarà ammessa la localizzazione di nuovi stabilimenti, definiti ai sensi dell’art. 2 delle NDA della Variante Seveso al PTC2 della Città Metropolitana di Torino, qualora all’interno delle relative aree di esclusione siano presenti elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B di cui alla Tabella 1 allegata al D.M. 9 maggio 2001;
- Non è ammesso l’insediamento, la modifica o la trasformazione di “Altre Attività Produttive” definite ai sensi dell’art. 19 della Variante Seveso, qualora siano verificate le condizioni di cui all’art. 19, comma 3 delle NDA della Variante Seveso al PTC2.

8) Per le “Attività Seveso” e le “Altre Attività Produttive” di cui all’art. 19 della Variante Seveso al PTC2, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti dovrà essere dimostrato, mediante specifica relazione, a firma di tecnico abilitato, da allegarsi alla presentazione della richiesta di titolo abilitativo o procedimento **abilitativo equipollente equivalente**. Per le rimanenti attività produttive è in ogni caso richiesta la dichiarazione attestante il non superamento delle soglie di cui all’art. 19 della Variante Seveso al PTC2.

9) Sull’intero territorio comunale l’insediamento di nuove “Attività Seveso”, rispetto a quelle attualmente individuate, è subordinato alla verifica delle condizioni di compatibilità rispetto alle disposizioni e agli elementi **territoriali e** ambientali definiti all’interno dell’“Elaborato Tecnico di RIR” e suoi allegati. La definizione delle eventuali corrispondenti aree di esclusione e di osservazione e le conseguenti limitazioni dovranno essere preventivamente concertate con gli Enti territoriali competenti e conseguentemente recepite da una variante al Piano Regolatore e dall’adeguamento dell’“Elaborato Tecnico di RIR”. **In ogni caso, per le Attività Seveso il rilascio del titolo abilitativo o l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell’Elaborato Tecnico R.I.R., contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione degli individui in caso di incidente.**

10) **Le richieste di insediamento di nuove Attività Sottosoglia, ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. devono essere asseverate da tecnico abilitato all’atto della “domanda unica” presentata al S.U.A.P.. Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e/o titolo abilitativo è subordinato alla verifica istruttoria degli uffici competenti della Città e degli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 19 delle N.d.A. della Variante “Seveso” al P.T.C. e del paragrafo 4.3 delle Linee guida regionali. Il rilascio del titolo abilitativo o l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, ove previsto, deve essere corredato da uno specifico documento, che entra a far parte integrante dell’Elaborato Tecnico RIR, contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione degli individui in caso di incidente.**

11) **Ai fini del monitoraggio, le richieste di insediamento delle altre attività di cui alle Linee guida regionali (D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010), ovvero la modifica o trasformazione delle attività esistenti, devono essere asseverate da tecnico abilitato all’atto della “domanda unica” presentata al S.U.A.P. e integrate da apposita dichiarazione attestante il non superamento delle soglie di cui all’art. 19 della Variante “Seveso” al P.T.C.. Tali attività sono quelle riportate nella D.G.R. n.17-377 del 26 luglio 2010 ovvero:**

- a. **attività con presenza di sostanze cancerogene;**
- b. **attività con lavorazioni pericolose ad alta temperatura/alta pressione;**
- c. **attività che utilizzano radiazioni ionizzanti**
- d. **attività che utilizzano agenti biologici pericolosi**

12) **Le informazioni contenute nell’elaborato tecnico RIR dovranno essere assunte anche all’interno del Piano di Protezione Civile attraverso il quale potranno determinarsi integrazioni di natura gestionale.**

13) **Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore o da altri piani comunali vigenti.**

14) **4) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo viene richiamato come parte integrante l’Elaborato tecnico di analisi dei Rischi industriali e Ambientali R.I.R. (Elaborato F del vigente PRGC) i cui contenuti e prescrizioni hanno prevalenza rispetto alle rimanenti prescrizioni di PRGC. Le seguenti disposizioni normative ne costituiscono l’apparato attuativo e di analisi.**

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

307 - 32422 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 57-8157 DEL 6/3/2012 E S.M.I. –
PRESA D'ATTO DI CESSATA ATTIVITÀ E CONTESTUALE REVOCA.**

SOCIETÀ: Alfachimici S.r.l. in liquidazione

SEDE LEGALE: c/o liquidatore Avv. St. Paolo Ferraris Via C. Colombo 12/E – 10128 Torino

SEDE OPERATIVA: Via F. Postiglione 8 – 10024 Moncalieri (TO)

P.IVA: 05823990014

POS. 000614

La Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 57-8157 del 6/3/2012 e s.m.i. è stata rilasciata alla Società Alfachimici S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'installazione di Via F. Postiglione n. 8 nel Comune di Moncalieri. Presso il sito si svolgeva la produzione di soluzioni di incisione dei circuiti stampati ed altre attività connesse, tra cui anche l'attività di recupero di rifiuti costituiti da soluzioni cuproammoniacali;
- in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- in data 10/2/2016, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità come prot. C.M.T.) n. 16923, l'Avv. St. Paolo Ferraris ha comunicato che la Società Alfachimici S.r.l. era stata posta in liquidazione volontaria nel mese di novembre 2015 e che le attività produttive erano sospese in attesa della definizione e delle valutazioni circa la sostenibilità economica di una loro ripresa. La comunicazione veniva trasmessa in qualità di liquidatore della Società;
- in data 29/2/2016, con nota di prot. C.M.T. 21687, il Servizio in intestazione ha rammentato al liquidatore gli obblighi previsti dall'AIA vigente in caso di cessazione dell'attività, con particolare riferimento all'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti presenti presso l'installazione ed alla trasmissione di un apposito piano di dismissione;
- con nota del 8/3/2016, di prot. C.M.T. 30031, il liquidatore ha ribadito che l'attività dell'installazione di Via F. Postiglione n. 8 era sospesa e si impegnavano a trasmettere nei termini previsti dall'AIA il piano di dismissione del sito e ad attuare i relativi adempimenti;
- in data 27/4/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 52075, l'ARPA Dipartimento di Torino ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso l'installazione in oggetto in data 8/4/2016. Al

momento del sopralluogo l'attività produttiva era sospesa e ARPA non rilevava particolari problematiche o criticità di natura ambientale, come riportato nelle conclusioni della relazione tecnica allegata alla nota sopra citata;

- in data 10/10/2016, con nota di prot. C.M.T. 118632 del 12/10/2016, in ottemperanza al punto 2.19) dell'AIA vigente, il liquidatore ha comunicato formalmente la cessazione di tutte le attività produttive ed ha trasmesso il piano di dismissione/smaltimento dell'installazione in oggetto, corredato del cronoprogramma degli interventi e delle relative tempistiche. Il piano di dismissione si articolava sulle seguenti fasi:

- censimento e mappatura dei rifiuti presenti;
- censimento delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti o sottoprodotti;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati;
- dismissione delle attrezzature e degli impianti;
- verifica dello stato di qualità ambientale del sito (acque di falda);

- in seguito alla formale comunicazione di cessazione dell'attività ed all'invio del relativo piano di dismissione del sito, il Servizio in intestazione ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla presa d'atto di cessata attività e contestuale revoca dell'AIA rilasciata. In data 25/10/2016, con nota di prot. C.M.T. n. 124609, è stata quindi data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., precisando che l'AIA sarebbe stata revocata previa trasmissione di una relazione conclusiva attestante l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel piano di dismissione depositato agli atti. I termini del procedimento sono stati, quindi, sospesi in attesa di ricevere quanto sopra;

- in data 11/1/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 2789 il Servizio in intestazione ha informato il liquidatore che, in virtù delle modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, il provvedimento autorizzativo in scadenza il 6/3/2017 manteneva la sua efficacia per tutta la durata delle operazioni finalizzate alla dismissione degli impianti. Le modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 hanno, infatti, sostituito l'istituto del rinnovo periodico su istanza del titolare con un riesame periodico avente valenza di rinnovo avviato dall'Autorità Competente. Nel caso specifico, vista la comunicazione di cessata attività, il Servizio in intestazione non ha ritenuto necessario procedere al riesame dell'AIA, ma ha ritenuto opportuno ribadire la validità ed efficacia della stessa secondo quanto disposto dalla normativa;

- con nota del 12/1/2017, di prot. C.M.T. n. 3754, , il liquidatore ha confermato l'avvio delle operazioni di dismissione la cui conclusione era fissata al 31/8/2017;

- in data 25/7/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 90911, il liquidatore ha trasmesso un cronoprogramma aggiornato dei lavori che prevedeva una dilazione dei tempi previsti per la conclusione delle operazioni di dismissione sino al 31/12/2017;

- in data 15/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 138869, il liquidatore ha comunicato l'ultimazione degli interventi previsti nel piano di dismissione e smaltimento trasmesso in data 10/10/2016, con nota di prot. C.M.T. 118632 del 12/10/2016. Alla comunicazione è allegata la

relazione finale redatta dalla Ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori. Nella relazione, la Ditta attesta che in conformità a quanto previsto dal piano di dismissione si è proceduto:

- al trasporto e smaltimento della totalità dei prodotti e delle materie prime presenti presso l'installazione;
- all'aspirazione ed al lavaggio dei pozzetti presenti nell'impianto;
- al lavaggio, trasporto e smaltimento cisterne, serbatoi e tubazioni a servizio dei locali destinati all'attività produttiva e di gestione rifiuti;
- al lavaggio dei locali con idorpulitrice collegata a canal jet ed al relativo smaltimento dei liquidi di risulta;
- in data 28/11/2017, i tecnici del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente scrivente unitamente a personale del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale hanno effettuato un sopralluogo presso l'installazione finalizzato a verificare la coerenza dello stato dei luoghi con quanto dichiarato nella comunicazione di fine lavori trasmessa dal liquidatore in data 15/11/2017, con nota di prot. C.M.T. 138869. Dal verbale di sopralluogo n. 28.11.2017/RR/DM/RM emerge quanto segue:
 - all'atto del sopralluogo il capannone adibito ai reparti produttivi si presentava sgombero da rifiuti ed altri materiali. Le strutture costituenti gli impianti e le tubazioni sono state smantellate;
 - le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti si presentavano anch'esse sgombere da rifiuti ed altri materiali. Sono stati smantellati i serbatoi e le tubazioni ad essi collegate;
 - sulla base della documentazione agli atti le uniche strutture interrato presenti in stabilimento sono due vasche a servizio dell'impianto di depurazione ed una vasca posta nel reparto di produzione dell'ossido di ferro. Al momento del sopralluogo le vasche contenevano un liquido che, all'esame obiettivo, è risultato verosimilmente compatibile con acqua meteorica (*le vasche erano destinate anche alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali n.d.r.*) La rappresentante della Ditta appaltatrice ha dichiarato che le vasche sono state svuotate in data 3/11/2017 e che l'acqua che si riscontrava al loro interno era ragionevolmente acqua meteorica dell'evento piovoso dei giorni successivi;
 - durante il sopralluogo il liquidatore ha consegnato documentazione di dettaglio in merito alle verifiche effettuate sulle acque di falda: in particolare sono stati consegnati i referti analitici delle acque di falda campionate in due piezometri presenti in sito. In merito è stato richiesto al liquidatore di produrre idonea documentazione attestante la rappresentatività dei piezometri rispetto a possibili inquinamenti derivanti dall'attività di stabilimento (carta piezometrica con l'indicazione della direzione di deflusso della falda e caratteristiche costruttive dei piezometri se disponibili);
- in data 29/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 145802, il liquidatore ha depositato la documentazione richiesta in sede di sopralluogo, reperita nell'archivio dell'Alfachimici S.r.l.

PREMESSO inoltre che:

- l'art.29 *ter* lett. m del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014,

prevede che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (così come definite all'art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008), il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la redazione di quest'ultima. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, la Alfachimici S.r.l. ha trasmesso in data 16/3/2015 con nota di prot. C.M.T. 39570, la verifica preliminare (*screening*) effettuata con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. sopra citato. Dalla relazione emerge che, pur essendo presenti sostanze pericolose pertinenti in quantitativi superiori alle soglie riportate in allegato 1 al D.M. 272 del 23/11/2014, presso l'installazione sono adottati accorgimenti tecnici e gestionali che, in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito di ubicazione, riducono al minimo la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali. Sulla base degli esiti dello screening, la Società non è tenuta a elaborare la relazione di riferimento;

- l'art. 29 *sexies* comma 9 del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, dispone che se un'installazione non è tenuta ad elaborare una relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o futuro non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza;

CONSIDERATO CHE:

- la Alfachimici S.r.l. è stata posta in stato di liquidazione volontaria nel novembre 2015. A seguito di un periodo di sospensione delle attività produttive, il liquidatore in data 10/10/2016, con nota di prot. C.M.T. 118632 del 12/10/2016, ha comunicato formalmente la cessazione dell'attività ed ha trasmesso il piano di dismissione dell'installazione;
- le operazioni previste dal piano di dismissione, dettagliate in narrativa, sono state concluse come riportato nella relazione di fine lavori trasmessa dal liquidatore in data 15/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 138869;
- nel corso del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ente scrivente e finalizzato a verificare la coerenza dello stato dei luoghi con quanto dichiarato nella relazione conclusiva sopra richiamata, si è potuto constatare l'assenza di rifiuti ed altri materiali e l'avvenuto smantellamento delle apparecchiature, serbatoi e tubazioni a servizio degli impianti. Dalla documentazione trasmessa, i rifiuti derivanti dall'attività di dismissione risultano avviati ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati;
- per quanto riguarda lo stato ambientale del sito, dall'esame della documentazione agli atti emerge quanto segue:

Acque sotterranee

- il liquidatore ha provveduto ad effettuare analisi delle acque di falda prelevate da due piezometri (uno posto a monte ed uno a valle dell'area dell'installazione) presenti presso lo stabilimento, per verificare la presenza di eventuali inquinamenti riconducibili all'attività della Alfachimici S.r.l.. Dalla documentazione in archivio, sebbene datata, è stato possibile verificare la rappresentatività dei piezometri rispetto a possibili inquinamenti derivanti dall'attività di stabilimento;
- i referti analitici, datati 14/11/2017, mostrano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente per alcuni parametri quali ferro e manganese per il piezometro di monte e manganese per il piezometro di valle;
- superamenti dei limiti di tabella per gli stessi parametri sono stati riscontrati in precedenti campagne di monitoraggio, come ad esempio quella effettuata nel giugno 2014 su di un terzo piezometro posto al di fuori dell'area dello stabilimento e a valle rispetto alla direzione di deflusso della falda, e sono risultati in linea con la qualità delle acque sotterranee dell'area industriale in cui lo stabilimento è inserito (zona industriale Vadò).

Suolo

- secondo quanto dichiarato dalla Alfachimici S.r.l. nella relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 19 della variante al PTC 2 Adeguamento al D.M. 9/5/2001, presso lo stabilimento non sono presenti serbatoi interrati. Le uniche strutture interrate dichiarate sono due vasche a servizio dell'impianto di depurazione ed una vasca posta all'interno del reparto di produzione dell'ossido di ferro;
- di tali vasche la Alfachimici S.r.l. ha provveduto ad effettuare la verifica di tenuta idraulica con cadenza annuale: l'ultima verifica è stata effettuata in data 12/8/2015 (trasmessa con nota del 12/4/2016 di prot. C.M.T. N. 44564) ed ha avuto esito positivo;
- secondo quanto dichiarato dal rappresentante della Ditta appaltatrice dei lavori di dismissione nel corso del sopralluogo del 28/11/2017, le vasche sono state svuotate e bonificate ed il liquido ancora presente era costituito da acque meteoriche;
- nel giugno 2014 la Alfachimici S.r.l. ha proceduto all'effettuazione di alcuni campionamenti del suolo in un'area posta a valle del proprio stabilimento, in occasione di una perdita della rete fognaria di stabilimento. Da tali analisi non sono emersi superamenti dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- secondo quanto dichiarato dalla Alfachimici S.r.l. nella documentazione depositata agli atti e come potuto constatare nel corso del sopralluogo del 28/11/2017, la pavimentazione dei reparti produttivi è interamente rivestita da resina epossidica, in modo tale da renderla impermeabile agli sversamenti eventualmente occorsi durante le lavorazioni;
- analogamente i serbatoi destinati allo stoccaggio di materie prime e rifiuti erano posti all'interno di bacini di contenimento in calcestruzzo per intercettare eventuali perdite.

Attività di controllo pregresse

- l'ARPA Dipartimento di Torino, nell'arco del periodo di validità dell'AIA, ha effettuato un controllo integrato in data 9/5/2013, durante il quale non sono emerse inottemperanze alle

prescrizioni contenute nell'AIA n. 57-8157 del 6/3/2012;

- nella propria relazione del 27/4/2016, di prot. C.M.T. n. 52075, l'ARPA Dipartimento di Torino in esito al sopralluogo effettuato in situ in data 8/4/2016, non ha rilevato particolari problematiche o criticità di natura ambientale, come riportato nelle conclusioni della relazione tecnica allegata alla nota sopra citata;

Interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti ai sensi dell'art. 29 sexie comma 9 lett. e)

- le sostanze pericolose pertinenti ai fini dello screening di cui al D.M. 272/2014 sono state allontanate dal sito ed avviate a smaltimento/recupero. Le strutture che le contenevano sono state interamente smantellate e sono stati bonificati i pozzetti e le tubazioni ancora presenti: non si ritengono necessari, pertanto, ulteriori interventi per adempiere a quanto previsto dall'articolo di legge sopra citato.

Allo stato degli atti non sussistono sul sito evidenze di particolari problematiche di natura ambientale sul sito oggetto di dismissione. Si fanno, ovviamente, salvi gli adempimenti previsti al titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ulteriori approfondimenti e/o attività di controllo dovessero evidenziare fenomeni di inquinamento riconducibili all'attività oggetto di AIA.

RILEVATO che:

- per l'adozione del presente provvedimento la normativa vigente non prevede il versamento di oneri istruttori;
- per l'adozione del presente provvedimento, la D.G.P. 1325-44941 del 7/12/2010 fissa il termine di 90 giorni. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata, la Alfachimici S.r.l. ha presentato delle fidejussioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità fissate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000. La polizza prestata decadrà alla sua naturale scadenza fissata al 6/3/2019, come disposto dalla D.G.R. sopra citata.

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto della cessazione dell'attività dell'installazione di Via F. Postiglione 8 a Moncalieri di titolarità della Alfachimici S.r.l. (ora Alfachimici S.r.l. in liquidazione) e della relativa dismissione del sito;
- revocare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 57-8157 del 6/3/2012 e s.m.i. a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
- stabilire che il presente provvedimento non esonera da eventuali adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora

ulteriori approfondimenti e/o attività di controllo dovessero evidenziare fenomeni di inquinamento riconducibili all'attività oggetto di AIA.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "*Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo*", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto della cessazione dell'attività dell'installazione di Via F. Postiglione 8 a Moncalieri di titolarità della Alfachimici S.r.l. (ora Alfachimici S.r.l. in liquidazione) e della relativa dismissione del sito;
2. di revocare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 57-8157 del 6/3/2012 e s.m.i. a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. di stabilire che il presente provvedimento non esonera da eventuali adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora ulteriori approfondimenti e/o attività di controllo dovessero evidenziare fenomeni di inquinamento riconducibili all'attività oggetto di AIA.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/12/2017

RM

La Dirigente del Servizio
(ing. Sandra BELTRAMO)